

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1494

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante norme sulla disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. - La guardia medica è un pubblico servizio nato a seguito della necessità di fornire ai cittadini una sicurezza in caso di urgenza durante le ore notturne ed i giorni festivi.

Nel corso degli anni il servizio ha assunto una sua specificità ed efficienza al punto che oggi alcune leggi nazionali lo definiscono come servizio pubblico essenziale e prestazione indispensabile, ed i cittadini dimostrano di servirsene in modo continuativo.

Al servizio lavorano migliaia di medici in convenzione che svolgono un ruolo di primo contatto con il paziente e fungono da filtro per i ricoveri in ospedale. La professionalità di tali medici è testimoniata anche dal fatto che la maggior parte di essi è specialista e, quindi, in grado di affrontare validamente qualunque emergenza si prospetti, anche se, spesso, sforniti dei più elementari presidi medico-chirurgici, necessari per svolgere efficacemente il loro lavoro.

Tale servizio, valido ed indispensabile, costa circa cinquemila lire annue *pro capite*; si può facilmente comprendere come, ad un basso costo, corrisponda una elevata validità di prestazioni. Ciò è stato verificato dai dati ministeriali sugli interventi fatti dalla guardia medica e sui ricoveri effettuati e su quelli evitati. Il risultato è nettamente a favore della professionalità del servizio, che ha contribuito, in maniera primaria, a risol-

vere milioni di casi senza gravare sulle strutture di pronto soccorso, già drammaticamente intasate.

La vigente legislazione (decreto legislativo n. 502 del 1992), inspiegabilmente, decreta la scomparsa, di fatto, della guardia medica, proponendo, in alternativa, che il servizio sia svolto dai medici di base secondo non chiare modalità.

A ciò si aggiunga che la mancanza di norme precise e le inadempienze di anni da parte degli assessorati regionali alla sanità, hanno comportato che attualmente, in molte regioni, gli organici di guardia medica sono carenti e molti posti sono coperti, con un meccanismo di rotazione trimestrale, da medici iscritti alla graduatoria regionale, che con la scomparsa della guardia medica perdono ogni possibilità di impiego futuro nel Servizio sanitario nazionale. Tutto ciò comporterebbe non solo un aumento della disoccupazione medica, già a livelli di emergenza, ma creerebbe un grave disservizio per l'utenza, cioè per i pazienti che non saprebbero chi chiamare la notte e con quale risultato.

Pertanto riteniamo che il servizio di guardia medica sia per tutti i cittadini indispensabile per riaffermare il diritto alla salute, nell'ambito della salvaguardia dello Stato sociale, di cui il nostro gruppo si è sempre fatto garante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel primo periodo, le parole da: «i medici» fino a: «scelta», sono sostituite dalle seguenti: «i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di guardia medica e di medicina dei servizi».

Art. 2.

1. La lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

«*e)* concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitaro per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità dei settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana sulla base di criteri di integrazione tecnico-funzionale con i servizi di guardia medica e di emergenza, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse».

Art. 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «alla stessa data», le parole: «di guardia medica e» sono soppresse.

